

*(I lavori iniziano alle ore 14.33 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)*

\*\*\*\*\*

**Interrogazione a risposta immediata n. 1653 presentata da Benvenuto, inerente a "Compensazioni economiche derivanti dalle discariche così come previste dal disegno di legge n. 217/2016"**

**PRESIDENTE**

Iniziamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1653, presentata dal Consigliere Benvenuto, che la illustra.

**BENVENUTO Alessandro**

Grazie, Presidente.

L'interrogazione in oggetto riguarda le compensazioni derivanti dalle discariche sul territorio.

Abbiamo appurato che nel nuovo disegno di legge questo vantaggio di cui potevano godere i Comuni - quello di ricevere tali contribuzioni - oggi non è più previsto.

Noi chiedevamo alla Giunta regionale come pensava di far fronte al problema, visto che sul territorio questo tema è visto con grande interesse. Anche perché nei Comuni che gestivano nel proprio territorio una discarica, quei contributi venivano destinati, ad esempio, per servizi sociali o per altri tipi di risposte utili al territorio. Venendo a mancare tale apporto nasce, chiaramente, una sorta di problema. Quello che ci preme sottolineare è soprattutto il rischio continuo di isolamento, da parte della Regione, nei confronti della Comuni.

Al fine di conoscere lo stato dell'arte, abbiamo presentato l'interrogazione di cui sopra.

Grazie.

**PRESIDENTE**

Risponde l'Assessore Valmaggia; ne ha facoltà.

**VALMAGGIA Alberto, Assessore all'ambiente**

Grazie, Presidente.

L'interrogazione introduce il tema dei contributi per i Comuni sede di discarica e il fatto che il disegno di legge n. 217 non preveda, in alcun modo, le assegnazioni di questi contributi.

Da un punto di vista tecnico, c'è un problema a monte che riguarda la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che è intervenuta proprio nei confronti dell'articolo 16 della legge regionale 24/2002, oggetto di revisione anche con il ddl n. 217.

La sentenza n. 58 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità del comma 4, dell'articolo 16 della legge 24/2002, che recita testualmente: "I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia

spongiforme bovina (BSE), corrispondono ai Comuni sede di impianti un contributo minimo annuo di 0.25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato".

L'esame di questa precitata sentenza, che, come ho detto prima, ha dichiarato l'illegittimità di questo contributo, ha destato preoccupazione per i possibili effetti sulla legittimità anche dei restanti commi dell'articolo 16, che prevedono il medesimo sistema di contribuzione a carico dei titolari dei relativi impianti nei confronti dei Comuni sede di discarica e di piattaforma di smaltimento di rifiuti urbani.

Le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale che vengono riportate si attagierebbero, infatti, anche alle caratteristiche dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 16. È una questione, questa, di grande importanza, in quanto fin dal 1986 le leggi regionali che si sono succedute hanno sempre previsto la corresponsione di tali contributi, e i gestori di discariche e di impianti di smaltimento dei rifiuti hanno effettuato versamenti di cospicue somme di denaro ai Comuni sede di impianto e alle relative Province.

Quindi la recente sentenza della Corte non si è pronunciata in ordine alla violazione dell'articolo 119, ma dopo aver comunque dichiarato la natura tributaria del contributo, ha ritenuto sussistere, in realtà, la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto la Regione ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attività rientranti nella gestione dei rifiuti, materia su cui sussiste riserva di legge statale di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto - la risposta è più articolata - la sostanza è che, pur consapevoli di questo impatto che questa mancata previsione crea in molti Comuni, si ritiene utile non introdurre questa opzione nel disegno di legge n. 217, proprio perché, a livello della Corte, si è eccipito sulla legge del 2002.

Si è fatto però in Commissione un lavoro anche con l'approvazione di un emendamento che sposta la decorrenza degli effetti abrogativi dell'articolo 16 della legge 24/2002 al 1 gennaio 2018, per consentire agli Enti locali di introitare quanto già preventivato almeno a carico dell'anno in corso.

Per quanto attiene alle possibili azioni regionali volte a consentire l'introduzione di un indennizzo ai Comuni sede di impianto di discarica, si comunica che alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, che ritiene la materia riservata alla competenza esclusiva statale, si sta procedendo ad interessare il Ministero dell'ambiente al fine di richiedere la previsione di una norma nazionale del medesimo tenore di quella regionale.

Si è altresì sollecitata la Regione Sardegna, capofila in materia ambientale, affinché promuova un confronto tra le Regioni sulla questione e solleciti, laddove ritenuto di interesse generale, l'azione del Ministero.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 15.44 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

*(La seduta ha inizio alle ore 15.47)*